



COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO
(Istituito con Decreto Ministeriale n. 434 del 27 ottobre 2021)

DISCIPLINARE PER IL TRASPORTO E L'INTRODUZIONE DI ARMI, ESPLOSIVI E DI MEZZI DI CATTURA DI FAUNA SELVATICA (approvato nella seduta del 3 dicembre 2021)

Art. 1 - Finalità

1. Il presente disciplinare regola, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della Legge n. 394/1991, l'introduzione e/o il trasporto, di armi, oggetti assimilabili alle armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati, all'interno del territorio del Parco Nazionale di Portofino, di seguito anche denominato "il territorio del Parco".
2. Fatte salve le eccezioni di cui al presente disciplinare, nel territorio del Parco è vietata l'introduzione e/o il trasporto da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. f) della L. n. 394/1991 e s.m.i.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare per:
 - a) per "introduzione" si intende l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi, oggetti assimilabili alle armi, esplosivi, mezzi distruttivi e di cattura di fauna selvatica nel territorio del Parco;
 - b) per "trasporto" si intende il transito ovvero l'attraversamento del territorio del Parco con armi, oggetti assimilabili alle armi, esplosivi, mezzi distruttivi e di cattura di fauna selvatica;
 - c) per "armi" si intendono - con eccezione delle armi giocattolo - quelle di ogni specie, tipologia e classificazione che tali sono considerate ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti;
 - d) per "oggetti assimilati alle armi": si intendono quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti. Si intendono altresì per "oggetti assimilati alle armi", le armi ad avvanca, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 Joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del Parco), gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del Parco;
 - e) per "Esplosivi": si intendono i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualunque altro modo disposti o adoperati. Si intendono altresì per esplosivi i fuochi d'artificio, gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;
 - f) per "mezzi di cattura": si intendono i mezzi indicati nella lettera a) dell'allegato F al D.P.R. n.357 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, richiami vivi e, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art.21 della legge n.157 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Non sono considerati privati, ai fini del presente disciplinare:
 - a) gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia che portano in via permanente le armi di cui sono muniti ai termini di legge e rispettivi regolamenti vigenti;
 - b) gli addetti al servizio di polizia municipale e i dipendenti di Enti che svolgono funzioni di polizia locale, cui è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dall'art. 5 della legge 65 del 1986 s.m.i. a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;



COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO
(Istituito con Decreto Ministeriale n. 434 del 27 ottobre 2021)

- c) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977 n. 801 e s.m.i..
3. Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nel precedente comma 2, si considerano “privati” ai sensi della lettera f) del comma 3 dell’art. 11 Legge 394/1991 ed ai fini del presente disciplinare.

Art. 3 – Soggetti autorizzati, anche ai fini della difesa personale, a portare armi con o senza licenza di pubblica sicurezza. Deroga

1. Ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all’art. 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n.773, le armi indicate nel predetto art. 42, è consentito il porto delle medesime armi all’interno del territorio del Parco.
2. Al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d’armi, è consentito il porto delle armi medesime all’interno del territorio del Parco.
3. Alle guardie particolari giurate dipendenti dagli Istituti di vigilanza privata è consentito il porto e il trasporto delle armi a loro autorizzate, esclusivamente nell’ambito del servizio d’istituto, nel solo orario di lavoro e dei percorsi di servizio.

Art. 4 – Medici veterinari. Deroga

1. I dottori in veterinaria esercenti la relativa professione possono detenere e portare nel territorio del Parco gli strumenti che, quand’anche catalogati e/o classificati come armi, sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti. Detta possibilità presuppone l’esistenza di idoneo titolo di pubblica sicurezza, nonché dell’Ente di appartenenza, al possesso, alla detenzione e al porto di armi e di oggetti a loro assimilati.

Art. 5 - Introduzione, trasporto nel territorio del Parco di armi, oggetti assimilabili alle armi ed esplosivi

1. Possono introdurre e trasportare armi da caccia nel territorio del Parco coloro che sono autorizzati al prelievo e abbattimento selettivo ai fini del controllo della specie come previsto dall’art. 4 comma 1 lettera a) del DM n. 332/2021 dal Comitato di gestione provvisoria e in possesso del porto d’armi ad uso caccia in corso di validità nonché di ogni altra autorizzazione necessaria, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo secondo le date e le modalità previste dal predetto Comitato, preventivamente comunicate dallo stesso ai soggetti autorizzati e alle autorità competenti.
2. Possono altresì trasportare armi da caccia nel territorio provvisorio del Parco Nazionale, purché smontate, riposte nell’apposita custodia e separate dalle munizioni in modo da non essere nella pronta disponibilità, durante i periodi in cui è consentita l’attività venatoria, i cacciatori dotati di documenti per l’esercizio dell’attività venatoria in corso di validità limitatamente alle strade urbane ed extraurbane.



COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO
(Istituito con Decreto Ministeriale n. 434 del 27 ottobre 2021)

3. Per finalità sportive e per svolgere esercitazioni o tarature presso i centri allo scopo preposti, le armi possono essere trasportate nel territorio provvisorio del Parco, limitatamente alle strade urbane ed extraurbane che è necessario percorrere dal luogo di detenzione autorizzato dell'arma agli impianti autorizzati e limitatamente nei periodi di apertura degli stessi. Le armi trasportate ai sensi del presente disciplinare devono non risultare nella pronta disponibilità e quindi essere scariche, riposte nell'apposita custodia e collocate nell'automezzo separatamente dalle munizioni, anch'esse poste in appositi contenitori.
4. Gli oggetti assimilabili alle armi di cui all'art. 2 lettera d), possono essere trasportati all'interno del territorio provvisorio del Parco solo per comprovate o documentate ragioni e, durante, il trasporto non devono risultare di pronta disponibilità.
5. I soggetti che trasportano le armi e/o gli oggetti assimilabili alle armi e/o gli esplosivi e/o i mezzi di cattura autorizzati, sono tenuti a non effettuare soste lungo i tratti stradali percorsi di cui al comma 2, se non per comprovate motivazioni.
6. E' vietato trasportare le armi, ancorché scariche ed in custodia, e le munizioni da caccia, e/o gli oggetti assimilabili alle armi e/o gli esplosivi e/o i mezzi di cattura autorizzati a tutti coloro che percorrono a piedi o che attraversano a piedi il territorio provvisorio del Parco, salvo i residenti nel territorio del Parco che devono raggiungere, attraverso il percorso più breve, il proprio mezzo di trasporto e viceversa.
7. Qualunque itinerario totalmente o parzialmente diverso da quello indicato nel presente articolo deve essere preventivamente autorizzato dal Comitato di Gestione.

Art. 6 – Introduzione di mezzi di cattura faunistica

1. Possono introdurre mezzi di cattura faunistica nel territorio del Parco:
 - a) I ricercatori che svolgono attività di studi scientifici per conto del Parco e quindi autorizzati dal Comitato, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nel programma di ricerca, preventivamente comunicato dallo stesso alle autorità competenti;
 - b) Gli operatori autorizzati dal Comitato al controllo faunistico e al prelievo selettivo del cinghiale tramite trappolamento, limitatamente alle unità di cattura registrate dal Comitato e preventivamente comunicate dallo stesso alle autorità competenti;
 - c) I pescatori titolari di regolare licenza di pesca nelle acque interne, limitatamente ai mezzi di cattura di pesca legalmente consentiti.

Art. 7 – Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplodenti e per alcuni strumenti non inclusi, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, fra quelli da punta e da taglio atti a recare offesa alla persona

1. Il lancio di razzi (ad eccezione dell'ipotesi prevista dal successivo comma 2.), l'accensione di fuochi d'artificio e di artifici pirotecnici (ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi di cariche di lancio), l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti, e simili apparecchi in libera vendita, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone, in ogni caso non è consentito nella zona 1 della perimetrazione provvisoria, mentre è consentito nella zona 2 limitatamente alle pertinenze di nuclei abitati.



COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO
(Istituito con Decreto Ministeriale n. 434 del 27 ottobre 2021)

2. E' consentita nel territorio provvisorio del Parco la detenzione e/o il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino o in attività di protezione civile.
3. Senza giustificato motivo non possono introdursi nelle zone 1 e 2 del territorio provvisorio del Parco:
 - a) coltelli acuminati o con apice tagliente la cui unica lama o cui una delle più lame ecceda i quattro centimetri di lunghezza;
 - b) coltelli e forbici non acuminati la cui lama superi i sette centimetri di lunghezza;
 - c) senza giustificato motivo i residenti nel Parco non possono portare fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, i coltelli e le forbici di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.
4. Possono essere introdotti e utilizzati nell'area del Parco gli attrezzi necessari alla conduzione del fondo agricolo, alla gestione forestale e alla manutenzione della rete sentieristica.

Art. 8 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle norme del presente disciplinare comporta l'applicazione delle esistenti sanzioni previste dalla L. 394/91, art. 30, comma 1 e comma 2.